



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
CARATTERE SOCIALE PER IL SII**

Art.1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate.

Art. 2 – Finanziamento delle agevolazioni.

1. Relativamente al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna è istituito un Fondo di Solidarietà in misura pari all’ammontare del FONI destinato alle agevolazioni tariffarie nei PEF approvati e nel rispetto delle deliberazioni in materia tariffaria anche sulla base delle disposizioni AEEGSI.
2. L’importo così individuato è ripartito in quote di cui potranno beneficiare i Comuni con le modalità ed i criteri fissati nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 3 – Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione.

1. In analogia con le generali impostazioni normative e regolamentari in vigore che assegnano ai Comuni la titolarità di ogni attività di natura socio-assistenziale, i Comuni sono individuati come i soggetti competenti e preposti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni destinate alle utenze deboli.
2. Spetta all’EGAS la definizione delle modalità operative di applicazione del presente regolamento attuativo e delle eventuali modifiche e integrazioni alla presente disciplina.
3. É assegnata al Gestore Unico del SII della Sardegna, Abbanoa S.p.A., la competenza operativa di erogare, ai cittadini/utenti beneficiari, le agevolazioni economiche secondo quanto richiesto dai Comuni nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento e sulla base delle Modalità operative di applicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4 – Ripartizione del Fondo ai Comuni e modalità di utilizzo.

1. L’importo del Fondo, così come individuato all’Art. 2, è ripartito annualmente tra i Comuni dell’ambito secondo le risultanze delle Tabelle che saranno approvate con Determinazione del Direttore Generale di EGAS, sentite le Conferenze Territoriali. Al fine di determinare le ripartizioni di dette tabelle, le Conferenze Territoriali potranno dare mandato al Direttore Generale di utilizzare i seguenti criteri o un mix degli stessi:
 - L’ammontare dei contributi di cui storicamente hanno usufruito gli utenti per Comune;
 - La popolazione residente e superficie territoriale;
 - La popolazione residente corretta con indici di differenziazione reddituale per Comune.
2. Con apposita Determinazione del Direttore l’Egas si riserva di aggiornare periodicamente i criteri per la ripartizione dei Fondi.
3. Entro il 30 settembre l’EGAS provvederà ogni anno con Determinazione del Direttore Generale a stabilire la nuova ripartizione dei fondi per l’anno successivo, secondo quanto disposto all’Art. 7, salvo proroga motivata. La Determinazione sarà tempestivamente trasmessa dall’EGAS al Gestore ed ai Comuni. Sulla base della tabella di ripartizione del Fondo assegnato ai Comuni, questi procederanno ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni del SII.
4. Nell’ambito e nei limiti della dotazione del Fondo assegnato a ciascun Comune, il Gestore del SII porterà in deduzione dalle bollette del SII emesse successivamente all’assegnazione dell’agevolazione, gli importi stabiliti dal Comune per ciascun utente indicato quale beneficiario dell’agevolazione, attingendo dal Fondo stesso. In caso di beneficiari afferenti ad utenze aggregate, l’agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate all’utenza aggregata o tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) al beneficiario in funzione delle modalità territorialmente concordate fra Comuni, Gestore e Soggetti terzi.

5. Le Amministrazioni Comunali interessate avranno cura di organizzare la massima informazione ai cittadini sui criteri adottati per l'accesso alle agevolazioni.
6. Ogni anno il Gestore darà opportuna informazione attraverso la prima bolletta e il sito internet circa l'attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento.

Art. 5 – Soggetti beneficiari delle misure di agevolazione.

- Come richiamato all'Art.1, gli utenti che hanno diritto a fare richiesta di agevolazione ai Comuni dovranno essere titolari di fornitura Domestica Residente o nel caso di utenze aggregate residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura, e comunque dovranno rientrare nella tipologia socio-economica corrispondente a quella che viene definita "utenti deboli". Il requisito essenziale è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE inferiore alla soglia stabilita annualmente dall'EGAS mediante l'approvazione delle modalità operative di applicazione di cui all'art. 3 comma 2. L'EGAS potrà individuare diverse fasce ISEE al fine di differenziare le agevolazioni in funzione della fascia di appartenenza.

Art. 6 – Misura dell'agevolazione e gestione del Fondo di solidarietà.

1. La misura dell'agevolazione è determinata annualmente mediante l'approvazione delle Modalità operative di applicazione di cui al comma 2 dell'art. 3 del Presente Regolamento.
2. I Comuni, nella loro autonomia di valutazione e in relazione alle informazioni in loro possesso ed alle verifiche esperite individuano i soggetti che risultino a loro giudizio idonei alla percezione della agevolazione.
3. La misura degli importi assegnati agli utenti viene stabilita sulla base di apposite graduatorie approvate dal Comune. L'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno di riferimento, al netto degli eventuali contributi assegnati in tale anno. La definizione della graduatoria potrà avvenire anche attraverso Unioni di Comuni o analoghe forme associate di Comuni.
4. I Comuni sono tenuti a trasmettere al Gestore e a EGAS, l'elenco dei beneficiari, che dovrà essere trasmesso comunque non oltre il 30 aprile. L'elenco dovrà contenere i seguenti requisiti minimi: il nominativo dell'intestatario del contratto in caso di utenza singola, il nominativo del beneficiario nel caso di utenza aggregata, il codice fiscale, il codice utente della fornitura, l'importo assegnato a ciascun beneficiario.

Art. 7 – Rendicontazione e norme per il corretto utilizzo del fondo.

1. Entro la fine di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione dell'agevolazione il Gestore trasmette ad EGAS gli elenchi di cui al comma 3 dell'Art. 6 e il riepilogo per Comune. Il Gestore trasmetterà inoltre una rendicontazione con la quale certifica l'erogazione delle agevolazioni tramite apposito elenco, indicando per ciascun utente il Comune di fornitura, il nominativo dell'intestatario del contratto in caso di utenza singola, il nominativo del beneficiario in caso di utenza aggregata, il codice fiscale, il codice utente della fornitura, l'importo erogabile, l'importo dell'agevolazione detratta, il numero di bolletta (o bollette) sulla(e) quale(i) è avvenuta la detrazione, l'eventuale altro mezzo di pagamento con il quale è stata erogata l'agevolazione, l'eventuale credito residuo da scalarsi nelle bollette future (nel caso in cui non sia stato ancora possibile erogare per intero l'agevolazione in bolletta).
2. L'EGAS nell'acquisire annualmente la prevista certificazione vigilerà sul corretto utilizzo del Fondo in conformità al presente Regolamento attuativo.
3. Qualora l'EGAS riscontrasse da parte dei Comuni interessati l'esercizio di modalità di utilizzo del Fondo non conformi a quanto previsto all'Art. 5 del presente Regolamento o in caso di non utilizzo parziale o totale del Fondo nell'anno precedente, potrà stabilire, con Determinazione del Direttore, una decurtazione del Fondo annuale, fino anche al totale annullamento; tale quota sarà riassegnata a favore degli altri Comuni, fatta salva la possibilità di ripristino del valore originario del Fondo aggiornato con le modalità di cui all'Art. 2, a partire dall'anno successivo all'accertamento. La

progressiva diminuzione percentuale del Fondo, in caso di recidivo utilizzo non conforme, è da intendersi sulla base della quota originaria. In caso di gravi, comprovati e straordinari motivi economico/sociali comunicati da un Comune, il Direttore con la medesima Determinazione potrà stabilire, per un determinato anno e a favore del Comune interessato, una ripartizione del Fondo anche in deroga alla tabella di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 4 e dei dispositivi di cui al presente comma.

4. L'EGAS effettuerà analoghe verifiche e riscontri sui tempi, modalità e importi relativi all'erogazione delle agevolazioni anche nei confronti del Gestore. Qualora emergessero divergenze fra le agevolazioni assegnate dai Comuni e quelle rendicontate dal Gestore, l'EGAS intimerà prima il Gestore ad adempiere all'erogazione indicata dai Comuni e successivamente, in sede di calcolo tariffario, a conguagliare l'eventuale importo non erogato.

Art. 8 – Entrata in vigore e norme di rinvio.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore per il Gestore a partire dalla data di approvazione.
2. L'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna attuerà periodicamente una verifica sulle modalità operative contenute nel presente regolamento al fine di valutarne l'effettiva efficacia.